



Focus on

***L'ORDINANZA EUROPEA DI
SEQUESTRO CONSERVATIVO
SUI CONTI BANCARI TRA
APPLICAZIONE PRATICA E
CONFRONTO CON LA
NORMATIVA INTERNA***

Febbraio 2018

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

redazione@iusletter.com



A seguito del Regolamento Bruxelles I-*bis*, il diritto dell'UE in materia di giustizia civile ha raggiunto lo sfidante obiettivo per cui, in particolare per i crediti pecuniari, il creditore che ottiene una decisione esecutiva in uno Stato membro la può far eseguire in un altro Stato membro con relativa semplicità ed economicità, con poche formalità supplementari, se non quasi nessuna.

In tal solco, a decorrere dal 18 gennaio 2017 trova applicazione, anche in Italia, il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1823/2016, con il quale viene ad attuarsi una importante novità legislativa comunitaria: l'Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo dei conti bancari all'estero, c.d. "OESC" di cui al Reg. n. 655/2014 (d'ora in poi anche "Reg.").

Va subito detto che l'istituto in commento si propone quale mezzo aggiuntivo e facoltativo, a disposizione del creditore, il quale rimane in ogni caso libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del proprio diritto nazionale (art. 1 Reg.). L'OESC non trova applicazione per il Regno Unito e la Danimarca, per cui non sarà possibile ottenere un OESC su un conto bancario danese o del Regno Unito.

L'obiettivo sotteso a tale strumento consiste nel fatto che il creditore potrà procedere, con un "effetto sorpresa", al sequestro conservativo delle somme presenti su un conto bancario del debitore, che, invece, ne avrà conoscenza soltanto dopo l'attuazione del provvedimento.

Il Regolamento dà vita quindi a un rimedio di natura cautelare e conservativa volto a rafforzare la tutela del credito transfrontaliero nell'Unione.

La nuova procedura, che come detto si aggiunge a quelle disponibili in base alle norme nazionali, senza soppiantarle, è aperta ai creditori che abbiano il domicilio (ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento n. 1215/2012) in uno Stato membro vincolato dal Regolamento (tutti gli Stati membri, eccettuati Regno Unito e Irlanda), e può essere esperita anche *ante causam*, fermo restando, in questo caso, l'obbligo di instaurare tempestivamente un giudizio di merito (art. 10 Reg.).

Da un punto di vista sistematico, si può affermare che l'OESC rafforza la cooperazione giudiziaria e processuale civile tra gli Stati membri dell'UE, mentre, nel merito, essa si ritiene



ponga le basi a candidarsi quale ulteriore mezzo – a disposizione del creditore – volto alla tutela del proprio credito ricalcando sommariamente i presupposti per l’ottenimento dei provvedimenti d’urgenza.

Il requisito richiesto per poter usufruire della misura in parola è integrato dal carattere transnazionale della controversia, che si intende rispettato ogniqualvolta il conto bancario – o i conti bancari – su cui si intende effettuare il sequestro sono tenuti in uno Stato membro diverso da quello ove il creditore è domiciliato e da quello dell’autorità giudiziaria adita. Ai sensi dell’art. 3 del Reg. cit., la data di riferimento per stabilire se un caso sia o meno “transnazionale” è la data di deposito della domanda di sequestro conservativo presso l’autorità competente ad emettere l’OESC.

1. Ambito di applicazione del sequestro conservativo europeo

L’OESC è applicabile ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, escludendo espressamente la materia fiscale, doganale o amministrativa nonché le controversie relative alla responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

A mente dell’art. 2 del Regolamento, sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti con effetti comparabili al matrimonio, i testamenti, le successioni nonché le obbligazioni alimentari *mortis causa* ed i crediti in relazione a soggetti sottoposti a procedure concorsuali e l’arbitrato.

Come si accennava sopra, la procedura in commento è caratterizzata primariamente dalla tempestività con la quale l’autorità giudiziaria è chiamata a vagliare la richiesta formulatagli dal creditore.

Più in particolare, è previsto che l’organo giudicante sia chiamato a decidere sull’emissione dell’ordinanza entro e non oltre: a) la fine del quinto giorno lavorativo successivo al deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore; b) la fine del decimo giorno lavorativo successivo al deposito della richiesta o, se



del caso, al compimento della domanda da parte del creditore, nel caso in cui la richiesta venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico (art. 18 Reg.).

Ciò che va particolarmente sottolineato è che, nelle fasi prodromiche, il debitore non sarà in alcun modo informato della domanda di OESC, né, tantomeno sentito prima dell'emissione dall'ordinanza di sequestro (art. 11 Reg.).

Detta ordinanza, stante l'art. 28 Reg., sarà infatti notificata o comunicata al debitore soltanto dopo 3 giorni dall'attuazione del sequestro conservativo.

2. Condizioni di ammissibilità dell'azione

L'art. 6 del Regolamento porta piena luce rispetto alle condizioni di ammissibilità dell'azione.

In primo luogo la procedura potrà applicarsi sia se il credito azionato dal creditore è liquido ed esigibile, sia nel caso in cui il credito non è ancora liquido ed esigibile. Nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, saranno competenti a emettere l'OESC l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata conclusa la transazione giudiziaria o le autorità giudiziarie designante nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto pubblico.

Nel caso in cui il creditore fosse privo di decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, saranno competenti dell'emissione dell'OESC, le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili (art. 6 Reg.).

Qualora la richiesta di emissione dell'ordinanza sia stata depositata all'autorità giudiziaria competente *ante causam*, il creditore dovrà fornire la prova dell'avvio del relativo procedimento di merito entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della domanda di sequestro conservativo o entro 14 giorni dall'emissione dell'OESC, se questa data è posteriore (art. 10 Reg.).



In difetto di prova al riguardo, la misura cautelare sarà revocata o cesseranno gli effetti, con conseguente informazione alle parti e, quindi, anche al debitore.

Come si accennava sopra, ai fini dell'emissione dell'OESC occorre inoltre che il creditore provi – come richiesto nei noti procedimenti cautelari - l'esistenza dell'urgente necessità di tale misura, ossia la sussistenza del concreto ed immediato rischio che, in mancanza, la successiva esecuzione del credito vantato risulterebbe compromessa o resa più difficile dal comportamento del debitore.

Qualora l'autorità giudiziaria adita ritenesse insufficienti le prove fornite, potrà chiedere al creditore di produrre ulteriori prove documentali e/o sentire eventuali testi, senza tuttavia ritardare in maniera irragionevole il procedimento, che deve comunque rimanere caratterizzato dall'anzidetto carattere della tempestività (art. 9 Reg.).

Alla luce di quanto sopra, tutti coloro che vantano un credito pecuniario in materia civile e commerciale hanno ora la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di sequestro (con un "effetto-sorpresa") attraverso il quale impedire il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro ogniqualvolta sussista il pericolo che, senza tale misura, la successiva esecuzione forzata sia impedita, resa difficoltosa o potenzialmente infruttuosa.

3. Brevi note a seguito dei chiarimenti pubblicati sul sito istituzionale E-Justice¹

Lo scorso gennaio, a seguito degli interrogativi posti dagli operatori del diritto rispetto alla portata del Regolamento, il sito di giustizia europeo ha fornito le seguenti delucidazioni, specialmente in punto di competenza territoriale.

Più in particolare, si precisa che:

a) l'autorità competente ad emettere un'OESC basata su un atto pubblico è, in Italia, il Tribunale nel cui circondario l'atto pubblico è stato formato; il Tribunale, in tal caso, decide in composizione monocratica;



- b) l'autorità designata per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari è il presidente del Tribunale in cui si trova la residenza, il domicilio o la dimora del debitore, ovvero la sede del debitore se si tratta di una persona giuridica. Se il debitore non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, ovvero, se persona giuridica, se non ha sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma;
- c) l'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'OESC è il Tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale;
- d) l'autorità competente per l'esecuzione di un'OESC è, in Italia, il Tribunale ordinario del luogo di residenza del terzo (art. 678 cpc), che procede secondo le norme relative all'espropriazione presso terzi.

Quanto ai metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari, l'Italia ha optato, fra le opzioni offerte dal regolamento, per l'accesso, da parte dell'autorità d'informazione, ad informazioni detenute in archivi pubblici. I conti congiunti e i conti di diversi intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo solo in misura corrispondente alla quota spettante al debitore. Le quote dei vari intestatari si presumono eguali, salvo prova contraria.

Va altresì evidenziato che non è attribuito alcun ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti e che, avverso la decisione emessa ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del regolamento è ammesso reclamo al Tribunale ordinario, che decide in composizione collegiale. Il termine per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione della stessa, se anteriore.

4. Eventuali profili di incontro con i rimedi previsti dalla procedura civile italiana

Appare interessante, da ultimo, accostare il rimedio "europeo" alla normativa di procedura civile domestica.

Mette conto notare che la filiera del procedimento cautelare uniforme italiano (ricorso — decisione in contraddittorio — reclamo — instaurazione del giudizio di merito) non si riproduce



nel regolamento in parola, il cui sistema, semmai, riprende grosso modo la nostrana tutela monitoria: ricorso per un provvedimento esecutivo emesso inaudita altera parte, opposizione su istanza della controparte, impugnazione della pronuncia che decide l'opposizione.

Pertanto, ad una prima analisi sistematica e necessariamente prima facie, si ritiene che l'OESC, per la sua particolare peculiarità, non si possa appieno identificare con alcuno delle procedure rubricate nel codice domestico.

Proprio per le caratteristiche, direi tecnicamente "miste"², il rimedio europeo potrebbe forse accostarsi latamente al nostro procedimento ex art. 702 bis c.p.c.. Sul punto, la dottrina e gli interpreti potranno fare maggiore luce.

Ad ogni modo, i primi dati circa l'effettivo impiego ed eventuali criticità dell'ordinanza in commento si potranno rilevare solo all'esito di questo anno e chi scrive si riserva di tornare in punto per portare eventuali aggiornamenti.

Giangiaco Ciceri

Trainee

Team NPLs

g.ciceri@lascalaw.com

¹ <https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it>

² Fase cautelare non tipica e comunque sempre senza contraddittorio, eventuale opposizione che richiama quella ex art. 615 cpc ovvero quella di opposizione al riconoscimento di sentenza straniera.

